

TI_GERICHTE 11.2001.9 vom 23. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.9

FR: TI_GERICHTE 11.2001.9 du 23 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.9 del 23 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'autorità di vigilanza ha premesso che il ricorso non appariva ricevibile, la lettera 17 agosto 2000 non sembrando essere una decisione formale, ma che ad ogni modo il gravame andava respinto nel merito, da un lato perché in concreto non erano ravvisabili motivi sufficienti per sostituire immediatamente il curatore e dall'altro perché nel frattempo l'interessato aveva presentato istanza di revoca della curatela, onde l'opportunità di sospendere la procedura di sostituzione del curatore. L'autorità di vigilanza ha respinto anche la domanda di assistenza giudiziaria, per il motivo che il gravame era sprovvisto di buon esito, ma ha nondimeno rinunciato al prelievo di tasse e spese in considerazione della situazione economica del ricorrente.

E. 2

L'appellante ribadisce la necessità di una conferma formale della sostituzione del curatore, effettiva di fatto dopo le assicurazioni verbali ricevute dal segretario della Delegazione tutoria. Egli sostiene che il silenzio dell'autorità tutoria è equiparabile a un diniego di giustizia e viola i diritti della sua sfera personale, vista l'importanza della persona del curatore per il suo equilibrio psichico.

E. 3

L'art. 420 cpv. 2 CC prevede che contro le decisioni dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla loro comunicazione. L'autorità di vigilanza ha ritenuto dubbia la ricevibilità del rimedio presentato il 23 agosto 2000, respingendolo in ogni modo nel merito. Ciò non toglie che questa Camera debba verificare d'ufficio la ricevibilità dell'appello. a) Solo decisioni formali dell'autorità tutoria sono impugnabili con ricorso (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1998, n. 11 ad art. 420 CC). Ora, la lettera del 17 agosto 2000, oggetto del ricorso 23 agosto 2000, non è manifestamente una "decisione" della Delegazione tutoria nel senso dell'art. 420 cpv. 2 CC, nemmeno volendo interpretare largamente tale nozione. Con tale scritto, infatti, la Delegazione tutoria ha risposto a una lettera 10 agosto 2000 dell'aspirante curatrice, che voleva sapere quando essa sarebbe stata nominata formalmente in sostituzione del curatore in carica (doc. 15). La lettera del 17 agosto 2000 è un semplice riscontro: non è intestata come "decisione", non è indirizzata al curatelo e non contiene elementi dai quali desumere che la Delegazione tutoria volesse adottare un provvedimento formale nella procedura di sostituzione del curatore in corso, contrariamente a quanto emerge dalla decisione di revoca della curatela del 13 settembre 2000 (doc. 3). La Delegazione tutoria si

è limitata a spiegare alla destinataria come intendeva trattare l'istanza di sostituzione del curatore del 16 maggio 2000 dopo la presentazione, il 25 luglio 2000, di un'istanza di revoca della curatela volontaria (doc. 12). Non essendo stata presa il 17 agosto 2000 una formale decisione della Delegazione tutoria suscettibile di ricorso (né il ricorrente l'ha mai pretesa), il gravame interposto il 23 agosto 2000 doveva d'acchito essere dichiarato irricevibile. b) L'appellante sostiene che la mancata nomina della nuova curatrice equivarrebbe a un diniego di giustizia. La dottrina ammette invero che la via del ricorso è esperibile anche contro omissioni dell'autorità tutoria (Geiser , op. cit., loc. cit.). Nella fattispecie, tuttavia, non si ravvisano gli estremi di una qualsivoglia inattività. Dopo un nutrito scambio di corrispondenza sulla remunerazione della futura curatrice e della patrocinatrice (doc. 8 a 11), quest'ultima ha chiesto il 24 luglio 2000 la revoca della curatela, in via subordinata la sostituzione del curatore ove la decisione non potesse essere presa con urgenza. La Delegazione tutoria ha comunicato il 28 luglio 2000 che dava immediato avvio all'esame della revoca, con un'indagine eseguita dal Servizio psico-sociale di _____. Nello scritto litigioso del 17 agosto 2000 l'autorità tutoria non rifiutava di procedere alla sostituzione del curatore, ma esprimeva l'opinione che una simile decisione poteva rivelarsi inutile in caso di revoca della curatela in tempi brevi. La sospensione di fatto della procedura relativa alla sostituzione del curatore non era quindi ingiustificata, né è durata a lungo, poiché la curatela è stata formalmente revocata il 13 settembre 2000. In siffatte circostanze non si può pertanto considerare la sospensione di fatto della procedura di sostituzione alla stregua di un diniego di giustizia.

E. 4

L'appellante postula il riconoscimento alla curatrice di fatto della remunerazione per le prestazioni svolte dal maggio al dicembre 2000, conformemente alle tariffe applicabili. La Delegazione tutoria, come si è detto, non ha adottato alcuna decisione con lo scritto del 17 agosto 2000 né tanto meno ha statuito su eventuali pretese della persona che sostiene di essere stata curatrice di fatto. Spetta quindi a quest'ultima il compito di presentare la propria domanda di indennità e il conteggio delle spese all'autorità tutoria per l'approvazione (art. 3 del Regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). La richiesta del curatelato è pertanto d'acchito improponibile. Ne segue che l'appello, in quanto ricevibile, si rivela manifestamente infondato in ogni suo punto e può essere respinto con la procedura dell'art. 313 bis CPC.

E. 5

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso e la situazione finanziaria dell'appellante, si giustifica però – eccezionalmente – di rinunciare al prelievo di spese, né si giustifica di attribuire ripetibili alla Delegazione tutoria, cui l'appello non è nemmeno stato intimato. La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria deve in ogni modo essere respinta, sia per quel che concerne la procedura di ricorso che per quella di appello. Del tutto inconsistente fin dall'inizio, l'appello non adempie in effetti il requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Quanto al ricorso del 23 agosto 2000 all'autorità di vigilanza, esso era addirittura irricevibile. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione: – avv. _____ - _____, _____. Comunicazione: – Delegazione tutoria di _____; – Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del
Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.